CMXXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1953

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 38189

Commissioni permanenti (Variazioni nella composizione) 38190

Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 38189

Disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) » (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione ed approvazione):

JANNACCONE . . . . . 38191 e *passim*
MOLINELLI . . . . . 38191 e *passim*
BERTONE . . . . . 38191 e *passim*
VARALDO, *relatore di maggioranza* 38192 e *passim*
VANONI, *Ministro delle finanze* . 38192 e *passim*
MAGLIANO 38212

Interrogazioni (Annunzio) 38213

Registrazioni con riserva (Trasmissione di elenco) 38190

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Fazio per giorni 30.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose » (2636) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico » (2750) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Variazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Ghidini cessa di appartenere alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Armato cessa di appartenere alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina di gennaio.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) » (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) ».

Nella seduta di ieri sono stati approvati i primi cinque articoli. Si dia ora lettura dell'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonchè il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dal relatore di minoranza, senatore Sturzo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Sturzo è assente, questo emendamento e gli altri da lui proposti ai successivi articoli s'intendono ritirati.

Sull'articolo 6 sono stati presentati altri due emendamenti: l'uno, aggiuntivo, dai senatori Molinelli, Fantuzzi ed altri; l'altro, sostitutivo della dizione dell'intero articolo, dal senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto, ed il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente metano sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi ".

JANNACCONE ».

« Aggiungere i seguenti commi:

" Ugualmente cessano da ogni attività entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Azienda generale petroli — settore ricerche — e la Società nazionale metanodotti.

" Con decreto del Ministro per l'industria e commercio sarà provveduto al trasferimento

all'Ente nazionale idrocarburi del patrimonio dei predetti Enti ".

MOLINELLI, FANTUZZI, MENOTTI, PELLEGRINI, BOLOGNESI, FARINA, SPEZZANO ».

JANNACCONE. Il mio emendamento non ha più ragione di essere. Dichiaro pertanto di ritirarlo.

MOLINELLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro a mia volta di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 5 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Lo Stato conferisce all'Ente nazionale idrocarburi:

nell'esercizio 1951-52, lire 7.500 milioni da reperirsi per lire 7 miliardi per le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali; e per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggior credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della Convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792;

nell'esercizio 1952-53, 1953-54 e 1954-55, lire 2.500 milioni qualora in ciascuno di essi siano reperiti i mezzi per farvi fronte " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per illustrare questo emendamento.

JANNACCONE. In merito alla questione del finanziamento dei 15 miliardi c'è da osservare che non è indicato se effettivamente ci sono gli stanziamenti. Nel testo ministeriale è detto che provvederà il Ministro del tesoro con appositi decreti. Per quel che riguarda l'esercizio 1951-52, se si trattasse di nuovi stanziamenti, essi non potrebbero essere più fatti. Quanto all'esercizio 1952-53 bisognerebbe aspettare una nota di variazione. Quindi la fonte di entrata non è indicata. E perciò l'articolo del disegno di legge che si riferisce a questi conferimenti non potrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire cinquanta miliardi.

" Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 5 e da un contributo dello Stato di lire trentacinque miliardi da versarsi in tre quote di lire dieci miliardi ciascuna nell'esercizio 1951-52, 1952-53, 1953-54 e in una quota di lire cinque miliardi nell'esercizio 1954-55 " ».

MOLINELLI. Lo ritiro.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. A nome della Commissione finanze e tesoro, faccio presente che l'articolo in esame prevede gli stanziamenti necessari per quattro esercizi: 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55. Per quanto riguarda gli esercizi 1953-1954 e 1954-55, penserà il Ministro del tesoro a inserire nei bilanci gli stanziamenti deliberati.

Per quanto riguarda l'esercizio 1951-52, vi è la prassi adottata dal Parlamento, che a bilancio chiuso non si possono più fare stanziamenti e modifiche al bilancio già chiuso; ma qui si tratta di un entrata che non viene dal bilancio sibbene dal fondo di liquidazione del C.I.P., che non entra nel bilancio, e quindi siamo a posto. Resta solo il bilancio dell'esercizio 1952-53 che è quello in corso, e che non ha un capitolo specifico per questa spesa; essa però è compresa nel fondo globale di cui al capitolo 467 dell'importo di 150 miliardi che contempla tutti i provvedimenti in corso di attuazione. Siamo quindi in regola con la contabilità e con la legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Jannaccone.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione crede che sia opportuno respingere questo emendamento anche perchè lascia in sospeso la possibilità del finanziamento. Mentre il senatore Jannaccone si è molto preoccupato che questo Ente abbia il suo finanziamento, oggi invece col suo emendamento lascia in dubbio lo stesso finanziamento che gli viene dal bilancio.

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Desidererei sapere in quale capitolo del bilancio del Ministero delle finanze sono compresi questi stanziamenti.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Questo capitolo è il 467. È un fondo globale che è stato istituito da tre esercizi e che comprende gli stanziamenti per tutti i provvedimenti presentati prima della presentazione del bilancio ma che non hanno potuto ancora essere approvati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro, per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Devo aggiungere soltanto, a quello che ha detto il senatore Bertone per la Commissione, che la copertura è prevista nell'articolo 29 del disegno di legge in esame; articolo 29 che prende anche in considerazione il problema sollevato dal senatore Jannaccone, e cioè determina il capitolo sul quale è autorizzata l'erogazione di questi fondi e delega il Ministro del tesoro a introdurre le variazioni nel bilancio in corso.

Credo pertanto che convenga respingere l'emendamento del senatore Jannaccone ed approvare il testo del disegno di legge, così come è stato proposto.

JANNACCONE. Si tratta di reperire 7 miliardi da una liquidazione, che non è ancora stata fatta e che non si sa se darà questi 7 miliardi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Jannaccone, se il Governo propone di prelevare 7 miliardi e mezzo da un determinato fondo, se la Commissione ha accertato che vi è questa disponibilità, io non vedo come lei possa mettere in dubbio che la disponibilità stessa ci sia. Vi è un fondo di liquidazione che ha una disponibilità ben superiore ai 7.500 milioni. Oggi si propone che questi 7 miliardi e mezzo siano prelevati e destinati ad un particolare scopo. È la prima volta, mi permetta, senatore Jannaccone, che viene richiesta una documentazione di questo genere; se l'avesse fatta nel suo discorso di carattere generale, avrei portato tutti i documenti che a lei interessano.

PRESIDENTE. L'onorevole Jannaccone mantiene il suo emendamento?

JANNACCONE. Lo mantengo, nel senso che credo che debbano essere indicati nel disegno di legge i capitoli degli stanziamenti.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Non capisco. Lo stesso emendamento del senatore Jannaccone sostiene ciò che noi desideriamo e scrive testualmente: « Lo Stato conferisce all'Ente nazionale idrocarburi nell'esercizio 1951-52 lire 7.500 milioni da reperirsi per lire 7 miliardi per le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali ... ».

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Nel mio emendamento è detto, per quanto si riferisce agli esercizi successivi a quello 1951-52: « qualora in ciascuno di essi siano reperiti i mezzi per farvi fronte ». Reperimento non significa soltanto speranza

di avere i fondi, ma accertamento che i fondi esistono e sono stanziati in bilancio.

Quindi mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Jannaccone.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Lo Stato conferisce all'Ente nazionale idrocarburi:

nell'esercizio 1951-1952, lire 7.500 milioni da reperirsi per lire 7 miliardi per le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali; e per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggior credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della Convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792;

nell'esercizio 1952-1953, 1953-1954 e 1954-1955, lire 2.500 milioni qualora in ciascuno di essi siano reperiti i mezzi per farvi fronte " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 5 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli Enti locali.

PRESIDENTE. Per il motivo già esposto, l'emendamento del relatore di minoranza, senatore Sturzo, tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma, s'intende ritirato.

Identico emendamento è stato presentato dal senatore Jannaccone.

JANNACCONE. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonchè gli

Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Jannaccone, tendente a sopprimere il secondo comma.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il proprio avviso.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria; questa è una formula che si applica per le operazioni degli enti analoghi all'Ente idrocarburi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettare l'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dal senatore Jannaccone, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 10 nel testo proposto dal relatore di minoranza, senatore Sturzo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento del senatore Sturzo si intende ritirato.

Sono stati presentati altri due emendamenti: l'uno da parte dei senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano; l'altro da parte del senatore Jannaccone. Si dia lettura del primo.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Un Comitato composto dal Ministro per l'industria e commercio, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per il tesoro redigerà un piano annuale contenente le direttive generali che l'E.N.I. deve seguire per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge.

" Il Piano dovrà essere presentato al Parlamento entro il 31 ottobre di ogni anno " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per illustrare questo emendamento.

MOLINELLI. La ragione del mio emendamento, signor Presidente, è data dal carattere troppo generico della formulazione dell'articolo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Troppo generico, ed anche troppo ristretto, a nostro avviso, il dire, che « Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio ». È quasi una tautologia, perchè evidentemente, se questo Ente è sotto la sorvegianza di tali Ministeri, sono i Ministeri stessi che devono stabilire le direttive. Quello che noi vorremmo che fosse, invece, fissato nell'articolo è l'impegno tassativo per questo Comitato di stabilire, anno per anno, le direttive che l'E.N.I. deve seguire e l'obbligo di sottoporle all'approvazione del Parlamento, perchè il Parlamento possa avere la sorveglianza sul programma che l'Ente nazionale idrocarburi è chiamato a svolgere.

Infine aggiungiamo che di questo Comitato dovrebbe far parte anche il Ministro del la-

voro e della previdenza sociale. Ci sembra infatti che anche questo Ministero debba essere interessato, sia per le maestranze impiegate, sia per i riflessi che nel campo del lavoro ha lo sfruttamento dell'energia metanifera, e che quindi anche questo Ministero debba essere rappresentato nel Comitato direttivo dell'Ente.

È questa la ragione che mi ha indotto a presentare l'emendamento all'articolo 10, che mantengo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento poichè non vede l'opportunità di includere nel Comitato il Ministro del lavoro. Osserva che fra l'altro non è detto chi dovrebbe presiedere questo Comitato. Quanto poi all'opportunità di presentare un piano al Parlamento, non se ne vede il bisogno, a parte il fatto che l'emendamento non dice se il Parlamento debba approvarlo. Si tratta di un piano tecnico, e una discussione di questo genere finirebbe con l'impedire l'attuazione del piano e delle direttive in esso contenute.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni svolte dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 proposto dai senatori Molinelli ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Jannaccone.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Le direttive generali che l'E.N.I. deve seguire per l'attuazione del proprio compito sono determinate da un Comitato composto dal Ministro delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria e commercio " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per illustrare questo emendamento.

JANNACCONE. Il mio emendamento aveva la sua ragion d'essere nella natura di *holding* finanziaria che proponevo di dare all'E.N.I.; ma poichè all'E.N.I. è stata mantenuta l'ambigua situazione di essere un ente finanziario, ma in prevalenza un ente industriale, si comprende che il Comitato sia presieduto dal Ministro dell'industria. Ma non si comprende allora perchè il disegno di legge sia qui sostenuto dal Ministro delle finanze; forse perchè il Ministro delle finanze con una mano dà i miliardi all'E.N.I. e con l'altra li prende dai contribuenti. Il mio emendamento si intende quindi ritirato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 11.

Sono organi dell'Ente:

1° il Consiglio;
2° la Giunta esecutiva;
3° il presidente;
4° il Collegio sindacale.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento da parte del senatore Jannaccone, tendente a sostituire alle parole: « il Consiglio » le altre: « il Consiglio di amministrazione ».

Il senatore Jannaccone ha facoltà di svolgerlo.

JANNACCONE. Il mio emendamento è molto chiaro; all'articolo 11 e all'articolo 12 del disegno di legge si dice: « il Consiglio ». Negli articoli seguenti si dice invece: « il Consiglio di amministrazione ». Si tratta di sapere se i membri del Consiglio sono amministratori o no, perchè da questo discende un gran numero di conseguenze giuridiche ed economiche. Mi pare che non ci possa essere ragione per non approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Jannaccone.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. Formalmente, sono d'accordo con il collega Jannaccone. Non mi sembra però necessario correre il rischio di un rinvio alla Camera dei deputati quando nei successivi articoli si parla sempre di Consiglio di amministrazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Jannaccone, mantiene il suo emendamento?

JANNACCONE. Lo mantengo almeno come raccomandazione, perchè se ne tenga eventualmente conto in sede di coordinamento.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Formalmente il senatore Jannaccone ha perfettamente ragione e siamo d'accordo con lui. È inteso che « il Consiglio » di cui agli articoli 11 e 12 è lo stesso « Consiglio di amministrazione » di cui agli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

Fanno parte del Consiglio:

1° il presidente;

2° il vice presidente;

3° due rappresentanti del Ministero delle finanze;

4° due rappresentanti del Ministero della industria e commercio;

5° un rappresentante del Ministero del tesoro;

6° cinque esperti;

7° un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente nazionale idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1ª a 6ª, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo proposto dal relatore di minoranza, senatore Sturzo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

Il Consiglio è composto di sette membri nominati dal Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I sette nominano nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un consigliere delegato. Questi tre formano la Giunta esecutiva. I consiglieri durano in carica quattro anni.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento del senatore Sturzo si intende ritirato.

Passiamo agli altri emendamenti. I senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Il Consiglio di amministrazione è composto: da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri; da 24 consiglieri scelti tra tecnici ed esperti e designati:

a) sei dal Parlamento, tre per ciascuna Camera;

b) otto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tre dei quali dalle Organizzazioni del settore, mediante elezioni;

c) tre dalle Organizzazioni degli industriali del settore;

d) uno dal Consiglio delle ricerche.

" Tutti questi consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, il quale provvederà altresì a nominare altri sei consiglieri.

" Il più anziano fra i consiglieri funge da Vice Presidente " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per illustrare questo emendamento.

MOLINELLI. Il mio emendamento trova giustificazione nell'articolo 46 della Costituzione che dice: « Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ». La interpretazione che dell'articolo 46 della Costituzione si dà col testo governativo, è non dico restrittiva, ma addirittura irrisoria e di carattere paternalistico. L'ammettere in un Consiglio di amministrazione un solo impiegato ed un solo operaio significa piuttosto cercare una copertura che non dare ai lavoratori la possibilità di intervenire nell'azienda. Ecco la ragione per la quale proponiamo che nel Consiglio di amministrazione siano immessi 8 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. Aggiungiamo che di questi 8 rappresentanti tre debbono appartenere alle organizzazioni del settore, cinque ad altre organizzazioni sindacali, perchè alle volte l'interesse di categoria non prevalga nelle considerazioni del Consiglio di amministrazione su quelli che sono gli interessi generali della classe operaia.

È in omaggio alla Costituzione ed all'interpretazione che di essa si deve dare per una reale partecipazione delle classi lavoratrici alla gestione delle aziende, che la mia parte propone questo emendamento e spera che il Senato vorrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione non può accettare questo emendamento che porterebbe ad un Consiglio di amministrazione troppo pletorico. I rappresentanti dei lavoratori ci sono. D'altra parte saranno anche lavoratori gli esperti e i rappresentanti dei Ministeri.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Alle considerazioni del relatore di maggioranza devo aggiungere ancora una parola. Come potrebbero i Ministri essere politicamente responsabili di questa amministrazione se gli amministratori non derivassero la loro nomina dai Ministri stessi? Mi pare veramente curiosa l'affermazione di responsabilità, quando l'amministrazione venga affidata ad organismi completamente estranei allo Stato, preoccupati puramente di interessi, sia pure importanti, che riguardano particolari categorie. Mi pare che la proposta del senatore Molinelli vada veramente fuori dell'architettura dell'istituto così come è stato concepito e come si pensa che debba funzionare.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Non mi pare che l'obiezione del Ministro possa reggere. Il secondo comma del mio emendamento dice: « Tutti questi Consiglieri sono nominati con decreti del Ministro dell'industria e commercio ». Si tratta del Consiglio di amministrazione, che è quello che amministra l'Ente e che non fissa le direttive, che sono date da quel Comitato composto dai Ministri di cui si è parlato nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dai senatori Molinelli ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

A questo articolo è stato presentato un altro emendamento da parte del senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

il Presidente;

il Vice Presidente;

tre rappresentanti del Comitato di cui all'articolo 10;

tre esperti;

un dirigente (o impiegato) ed un operaio dell'E.N.I. o di una delle società da esso controllate.

" Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica: i primi otto su proposta del Comitato di cui all'articolo 10; gli altri due su designazione dei dipendenti della Società cui appartengono, secondo le modalità fissate dal Comitato predetto.

" Tutti i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del Presidente " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per illustrare questo emendamento.

JANNACCONE. Il mio emendamento in un certo senso va in direzione opposta a quello del senatore Molinelli, cioè mentre questo tendeva ad aumentare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, il mio emendamento li diminuisce da 14 a 10 perchè i Consigli di amministrazione composti da un gran numero di persone sono generalmente inefficienti.

Nel disegno di legge due dei membri del Consiglio di amministrazione debbono essere nominati dal Ministro dell'industria e commercio, due dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del tesoro; non si capisce il perchè di questa differenza. Io invece propongo che vi siano i rappresentanti del Comitato di cui all'articolo 10 cioè il Comitato composto appunto dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, Comitato che dà le direttive generali e quindi deve avere nel Consiglio di amministrazione gli interpreti delle sue direttive. Mantengo l'appartenenza al Consiglio di amministrazione di un dirigente d'azienda e di un operaio. Poi nel disegno di legge è detto che i membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Io propongo che siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica perchè in un articolo successivo, quando si prevede lo scioglimento dell'Amministrazione, è detto che questo deve avvenire con decreto del Presidente della Repubblica. Ora chi nomina revoca e chi revoca nomina. Quindi c'è un'antinomia anche su questo punto. Il resto è conforme.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. Vorrei far presente che l'emendamento del senatore Jannaccone è in relazione ad emendamenti successivi, perchè imposta in modo diverso, da come l'ha impostato anche ieri il signor Ministro, il problema delle responsabilità del Consiglio e della Giunta esecutiva. Proprio secondo le finalità che sono predisposte dal disegno di legge, si ritiene più conveniente la formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Circa il fatto che i componenti siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, anzichè del Presidente del Consiglio, è il caso di far presente che questo è piuttosto compito del Presidente del Consiglio. Se è esatto che lo scioglimento avviene su decreto del Presidente della Repubblica, ciò avviene perchè questo è un atto più grave e di importanza tale, per cui, per una maggiore cautela, si è ritenuto di attribuirlo al Presidente della Repubblica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Jannaccone, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

Fanno parte della Giunta esecutiva:

1) il presidente e il vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze e per la industria e commercio.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo dell'articolo proposto dal relatore senatore Sturzo, s'intende ritirato.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi: l'uno dai senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano; l'altro dal senatore Jannaccone. Si dia lettura del primo.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Fanno parte della Giunta esecutiva:

1) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;

2) tre consiglieri eletti dal Consiglio stesso " ».

MOLINELLI. Questo emendamento è in relazione ad un altro mio emendamento all'articolo 12, che non è stato approvato. Quindi non ha più ragion d'essere e lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento del senatore Jannaccone.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Il Consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno una Giunta esecutiva, composta del Presidente (o Vice Presidente) e di quattro consiglieri.

" Il Consiglio può delegare alla Giunta alcune delle proprie attribuzioni, salvo quelle escluse dagli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile; stabilisce i limiti della delega e, occorrendo, la revoca " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per svolgere questo emendamento.

JANNACCONE. Giacchè Ministro e relatore hanno ammesso che l'organo chiamato Consiglio è un Consiglio di amministrazione e che quindi i membri hanno le funzioni e le responsabilità di amministratori, è naturale che le funzioni debbano essere esercitate da tutti i consiglieri, e che tutti ne abbiano le responsabilità, salvo la delega di talune di esse ad un comitato esecutivo come è disposto anche dal Codice civile per le società per azioni. Ma si intende che il Consiglio che si spoglia di qualcuna delle sue attribuzioni, non si può spogliare di tutte, in conformità di quanto lo stesso Codice civile dispone relativamente alle funzioni e responsabilità del Consiglio d'amministrazione che non possono essere delegate al comitato esecutivo.

Invece nel disegno di legge è addirittura capovolto questo sistema logico. La Giunta diventa un organo superiore al Consiglio, mentre si attribuiscono al Consiglio delle funzioni di vigilanza, le quali debbono essere esercitate insieme ai membri della Giunta, perchè sono anch'essi membri del Consiglio, anzi sono i membri per così dire più autorevoli.

È quindi una struttura perfettamente mancante di logica e che secondo me serve a coprire le responsabilità sia dei consiglieri di amministrazione in genere, sia di quei consiglieri di amministrazione che compongono la Giunta.

Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. Il Ministro ha precisato che il Consiglio ha soprattutto compiti di controllo. Di qui nasce l'opportunità di mantenere la formula del testo governativo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 presentato dal se-

natore Jannaccone, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 14 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Fanno parte del Collegio sindacale:

1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3) un funzionario del Ministero delle finanze;

4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo proposto dal relatore di minoranza, senatore Sturzo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti che abbiano la laurea in economia e il titolo di ragioniere. La nomina è fatta dal Presidente della Corte di appello di Roma e dura due anni; gli eletti non sono rieleggibili per il secondo biennio.

PRESIDENTE. Nell'assenza del senatore Sturzo, anche questo emendamento si intende ritirato. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo dei senatori Molinelli, Fantuzzi ed altri.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" L'Amministrazione dell'E.N.I. è controllata da un collegio di sette sindaci con altrettanti supplenti, tre dei quali nominati tra parlamentari, due dal Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro del tesoro e due dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori " ».

MOLINELLI. Non insistiamo e ci associamo all'emendamento aggiuntivo del senatore Jannaccone.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato altresì un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere la seguente disposizione:

" Il collegio sindacale esercita le funzioni attribuite dal Codice civile ai sindaci delle società per azioni; ed alla fine di ogni trimestre presenta al Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 10, una relazione sulla situazione dell'Ente " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per illustrare questo emendamento.

JANNACCONE. Non ritengo necessario illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La prima parte dell'emendamento del senatore Jannaccone fa già parte del testo governativo dell'articolo 16, ove si dice: « I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo ».

La seconda parte dell'emendamento in questione, ove si dice che i sindaci avrebbero il compito di presentare ogni trimestre una rela-

zione al Comitato dei Ministri, io non posso accettarla. Mi devo permettere, anzi, di sottolineare che questa impostazione è piuttosto contradditoria con i rilievi fatti nella discussione generale dallo stesso senatore Jannaccone, quando ha rimproverato che la formula dell'articolo 10 sembrava quasi compromettere i Ministri nei fatti di gestione dell'azienda. Ora, il collegio sindacale ha proprio il compito di controllare i fatti di gestione della Azienda e di vedere se sono esattamente riprodotti dai documenti contabili dell'Azienda stessa: il Comitato dei Ministri è estraneo, a questo compito. Ha sempre un compito di alta sorveglianza e di controllo, ma lo esercita con i suoi organi, indipendentemente dal fatto del collegio sindacale, delle osservazioni del quale verrà a conoscenza allo stesso modo nel quale qualsiasi azionista può venirne a conoscenza, attraverso cioè il libro dei verbali dei sindaci. Mi pare veramente che l'innovazione proposta non sia nè di aiuto, nè di chiarimento alla funzione dei sindaci.

PRESIDENTE. Senatore Jannaccone, mantiene il suo emendamento?

JANNACCONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jannaccone, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dovendosi considerare ritirato l'emendamento soppressivo dell'articolo proposto dal relatore di minoranza, senatore Sturzo, metto ai voti l'articolo stesso, sul quale non sono stati presentati altri emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16.

Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

2) approva il riparto degli utili;

3) formula le proposte di modificazione dello statuto;

4) delibera sulla emissione di obbligazioni;

5) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria, spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vice presidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Sturzo, ha proposto di sostituire la dizione dell'ultimo comma con la seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vice presidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione ».

Anche questo emendamento è, però, da considerarsi ritirato.

Passiamo pertanto all'emendamento presentato dal senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Il Consiglio ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria; ed in particolare redige il bilancio ed il conto economico, accerta l'esistenza o meno di utili e li ripartisce in conformità di quanto dispone l'articolo 20 e delibera sulla emissione di obbligazioni.

" Il Comitato dei Ministri stabilisce anno per anno gli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Il Consiglio, ove proceda alla nomina di una Giunta esecutiva, ne stabilisce la retribuzione " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per illustrare questo emendamento.

JANNACCONE. Siamo sempre nello stesso imbroglio perchè prima si è detto che il Consiglio è un Consiglio d'amministrazione, poi in quest'articolo si dice che il Consiglio esercita la vigilanza sull'andamento amministrativo. Ma un Consiglio d'amministrazione non esercita la vigilanza; amministra, il che è ben diverso! Quindi, dovendo amministrare deve redigere il bilancio, è responsabile della verità del bilancio e della verità del conto economico.

Il disegno di legge ministeriale contiene anche altre incongruenze. Fissa le quote di ripartizione degli utili ed i loro assegnatari e nello stesso tempo demanda al Consiglio di approvare la ripartizione degli utili. Ma che cosa deve approvare se tutto è già determinato dalla legge? Dice che il Consiglio delibera sull'emissione di obbligazioni; ma come si fa a deliberare sull'emissione di obbligazioni, che è una operazione strettamente legata alla situazione di bilancio, se il Consiglio d'amministrazione non forma il bilancio? Sono delle assurdità!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Jannaccone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 18.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

PRESIDENTE. I senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano hanno proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« I rapporti tra l'E.N.I. e i suoi dipendenti sono regolati dal contratto collettivo nazionale

e dagli accordi vigenti per i lavoratori del petrolio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per svolgere questo emendamento.

MOLINELLI. La ragione di questo emendamento è quella di preservare gli operai dipendenti dall'E.N.I. e gli impiegati, dall'eventualità che l'Ente contragga con essi delle obbligazioni singole. Vorrei pregare il signor Ministro, poichè in questa materia più che una votazione, che potrebbe essere accettata o respinta, si tratta di essere molto chiari sui rapporti che debbono legare i lavoratori all'Ente, di volerci dare assicurazioni in proposito. Bisogna assicurarsi che in realtà tra questi lavoratori e l'Ente vi saranno dei contratti di carattere nazionale. Dopo la spiegazione del Ministro dichiarerò se intendo insistere nel mio emendamento o no.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La formula dell'articolo 18 dice precisamente che tra l'Ente ed i propri dipendenti intercorrono rapporti di diritto privato, cioè contratti di impiego di diritto privato. Questa formula esprime che troveranno applicazione i contratti collettivi se vi sono contratti collettivi, o contratti aziendali se saranno più favorevoli di quelli collettivi. Mi pare che una formula di maggior garanzia per i lavoratori non vi possa essere migliore di quella espressa nel disegno di legge. Per esempio, la formula proposta da lei, onorevole Molinelli, avrebbe questo inconveniente: per ipotesi, vi è un contratto collettivo meno favorevole del contratto aziendale; per legge si dovrebbe applicare il contratto collettivo e non l'altro. Non credo che questo sia nelle sue intenzioni. Il contratto collettivo è sempre più favorevole e preferibile a quello aziendale per una norma generale. Quindi mi pare che la formula che comprende tutte le ipotesi future sia la migliore possibile nell'interesse dei lavoratori, senza pregiudicare l'esistenza e l'efficacia di un contratto collettivo del settore. Io raccomanderei pertanto di accettare la formula governativa.

MOLINELLI. Dopo le dichiarazioni del Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla maggioranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dal senatore Sturzo, relatore di minoranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro tre mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Con la medesima procedura il termine può essere prorogato di altri tre mesi.

PRESIDENTE. Non essendo presente il relatore di minoranza, questo emendamento si intende ritirato.

Il senatore Jannaccone ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" In caso di gravi irregolarità nell'amministrazione dell'E.N.I. il Collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti, di cui all'articolo 15, ne riferiscono per iscritto al Comitato dei Ministri, il quale promuove lo scioglimento dell'Amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannaccone per svolgere questo emendamento.

JANNACCONE. Secondo il disegno di legge, in caso di gravi irregolarità è promosso lo scioglimento dell'amministrazione dell'Ente su proposta dei tre Ministri dell'industria e commercio, del tesoro, delle finanze, vale a dire proprio i tre Ministri che hanno la vigilanza e la responsabilità di impartire direttive all'Ente. Quindi non pare che siano le persone meglio indicate per promuovere lo scioglimento dell'amministrazione, perchè lo scioglimento dell'amministrazione è un atto che potrebbe involgere anche delle loro responsabilità. Io propongo che sia il collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti, che sono le persone meglio indicate ad accertare le irregolarità, a chiedere lo scioglimento dell'amministrazione al Comitato dei Ministri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

VARALDO, *relatore di maggioranza*. Io credo che questa formula non sia accettabile anche perchè si potrebbe pensare che lo scioglimento sia subordinato a questa denuncia da parte dei sindaci, mentre potrebbe esserci motivo che si addivenga allo scioglimento indipendentemente da questa denuncia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Jannaccone, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20 nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e accettato dalla maggioranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo proposto dal senatore Sturzo, relatore di minoranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e commercio e sentito il Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento del senatore Sturzo si intende ritirato e dal momento che non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti l'articolo 20 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21 nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e accettato dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO III.

DEL BILANCIO
E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 21.

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo, relatore di minoranza, ha proposto di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Entro il 30 giugno successivo il bilancio con l'elenco delle partecipazioni, la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione dei sindaci è presentato al Ministro dell'industria e commercio per l'approvazione ».

Tale emendamento s'intende, però, ritirato. Poichè non vi sono altre proposte di modificazione, metto ai voti l'articolo 21 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato.

Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle Società di cui all'articolo 3 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio.

Su richiesta dell'Ente o delle Società di cui all'articolo 3, e se vi sia urgenza, il Ministro per l'industria e commercio può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennità e disporne il deposito.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo dai senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano, tendente a sopprimere tutti i riferimenti alle « Società di cui all'articolo 3 »; il secondo del senatore Jannaccone, tendente a sopprimere l'intero articolo.

MOLINELLI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, che non ha più ragione d'essere,

e di ritirare altresì gli emendamenti proposti ai successivi articoli, fatta eccezione per l'articolo 28-*bis*, che mantengo.

JANNACCONE. L'emendamento soppressivo dell'articolo 23 e quelli già presentati agli articoli seguenti non hanno più ragione di essere perchè si riferiscono all'E.N.I. in quanto ente industriale. Dichiaro pertanto di ritirarli.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24.

Alle attività minerarie svolte dalle società di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle Società stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

PRESIDENTE. I due emendamenti soppressivi dell'intero articolo proposti rispettivamente dai senatori Molinelli, Fantuzzi ed altri e dal senatore Jannaccone sono stati ritirati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto pertanto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 25.

L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 26.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le Società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le Società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le Società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Sturzo, ne ha proposto la soppressione. Tale emendamento deve, però, considerarsi ritirato per il motivo più volte dichiarato.

Dal senatore Molinelli sono stati inoltre ritirati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il primo comma »;

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

" Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità saranno soggetti soltanto alla imposta fissa di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari " ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto quindi ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27.

Sono abrogati l'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal senatore Jannaccone e quello soppressivo del secondo comma presentato dai senatori Molinelli, Fantuzzi ed altri sono stati ritirati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto pertanto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28.

Il relatore di minoranza, senatore Sturzo, ne ha proposto la soppressione con la raccomandazione di introdurre nel regolamento dell'Ente nazionale idrocarburi l'obbligo di mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone di concessione. Anche questo emendamento del senatore Sturzo s'intende, però, ritirato.

Si dia lettura dell'articolo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 28.

Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni riferentisi alle zone indicate nella tabella *A*, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella *A*, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella *A*, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.

PRESIDENTE. I due emendamenti soppressivi dell'intero articolo presentati rispettivamente dai senatori Molinelli, Fantuzzi ed altri e dal senatore Jannaccone, sono stati ritirati.

Nessuno chiedendo di parlare, metto pertanto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un articolo 28-*bis* presentato dai senatori Molinelli, Fantuzzi, Menotti, Pellegrini, Bolognesi, Farina e Spezzano. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 28-*bis*.

Le Amministrazioni comunali nei cui territori l'Ente procede alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi, hanno diritto di acquistare a prezzo di costo un'aliquota della produzione locale non superiore al cinque per cento o ad avere in cessione gratuita un'aliquota dell'uno per cento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per svolgere questo emendamento.

MOLINELLI. Desidero mantenere questo articolo. Si tratta di accordare una concessione di favore a quei Comuni nel cui territorio avvengono scoprimenti di giacimenti metaniferi. Infatti con la costituzione di questo Ente il Comune viene a perdere, in una certa misura, le possibilità che a lui si offrivano fino a quando questo ente non era stato costituito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Alle cose che ho detto ieri, vorrei aggiungere che se l'Ente idrocarburi, o meglio ancora la società dipendente dall'Ente idrocarburi, che farà le ricerche minerarie, troverà e sfrutterà giacimenti, ciò porterà ricchezza ed imposte al Comune, perchè la stessa società dovrà pagare l'imposta industria e commercio al Comune per la parte di reddito prodotto nell'interno del Comune stesso. Non vi è però alcuna giustificazione, nè nel nostro diritto pubblico, nè nella situazione di fatto, che stabilisca il dovere di corrispondere una parte del prodotto ritrovato al Comune in cui questo ritrovamento avviene.

Il diritto sul sale era un diritto municipale di privativa nella coltivazione delle saline e credo che in alcuni Stati esteri sussista ancora questo diritto di privativa, ma qui non si tratta della privativa municipale, qui si tratta di una ricchezza che sta nel sottosuolo e che senza ricerche non viene alla luce. Nel momento in cui viene alla luce tale ricchezza darà luogo ad una imposizione anche a favore del Comune, ma non può determinare in nessun modo una sua compartecipazione, che si avrebbe qualora si approvasse l'articolo proposto dal senatore Molinelli. Credo che se vi è un Ente pubblico che ha diritto su questa ricchezza, questo Ente è lo Stato e non è il Comune, e questo è il valore del disegno di legge che stiamo approvando in questo momento.

Ho già chiarito, per quel che riguarda le acque, che si tratta di un risarcimento per il danno che deriva da una particolare utilizzazione delle acque; noi che siamo della montagna sappiamo bene cosa avviene con gli impianti idroelettrici, le alluvioni restano alla montagna e le acque di irrigazione vengono a mancare, quando si fanno i famosi canali di gronda. Noi ci lamentiamo di questa situazione; ma la legge provvida ha riconosciuto un sovraccarico di imposizione che compensa parzialmente la perdita in questo caso. Ma non è la situazione degli idrocarburi: utilizzando questi ultimi non si porta via niente di quello che prima era a disposizione dei cittadini dei Comuni; è una situazione completamente diversa che non si presta alla analogia in alcun modo.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

VARALDO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, mantiene il suo emendamento?

MOLINELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28-*bis*, presentato dai senatori Molinelli ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 29.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente articolo 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C. I. P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della Convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura degli articoli 30 e 31 proposti dal relatore di minoranza, senatore Sturzo.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 30.

All'Ente Nazionale Idrocarburi passano le concessioni di ricerca date all'A.G.I.P. e quelle altre zone di ricerca che l'A.G.I.P. ha fatto e sta facendo per conto dello Stato; nonchè le condotte di idrocarburi che l'A.G.I.P. ha eseguito e sta eseguendo per conto dello Stato.

Art. 31.

L'amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, al passaggio degli Enti elencati nella tabella annessa al disegno di legge riguardante l'elenco delle attività mobiliari ed immobiliari dello Stato, procederà all'inventario di quanto esiste di attivo e passivo per ciascuna azienda e relativi servizi, per accertarne esattamente la consistenza patrimoniale e relative perdite e gli eventuali *deficit* di gestione.

La stessa Amministrazione infra un anno dall'entrata in funzione proporrà al Ministro dell'industria e commercio un piano di sistemazione dei suddetti Enti, prevedendo l'eventuale cessazione di branche di servizio ovvero la cessione di partecipazioni di quelle aziende non ritenute necessarie alle attività dell'Ente Nazionale Idrocarburi indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Questi due articoli, come tutti gli altri emendamenti del senatore Sturzo, debbono considerarsi ritirati.

Passiamo alle tabelle. Si dia lettura della tabella *A*.

CERMENATI, *Segretario*:

TABELLA *A*.

DEFINIZIONE DEI TERRITORI IN CUI LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI È ATTRIBUITA ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(Articolo 2).

1. – Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. – Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
3. – Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali nn. 56 e 13.
4. – Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale Cellina, Aviano fino a Sacile.
5. – Da Sacile al Ponte sul Piave della strada statale n. 13.
6. – Dal Ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano del Grappa, lungo la strada congiungente.
7. – Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade statali nn. 47–53 ed 11.
8. – Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
9. – Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.
10. – Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.
11. – Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Bellengo, Ivrea.
12. – Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
13. – Linea spezzata congiungente Castellamonte–Ciriè–Rivoli.
14. – Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
15. – Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole, Busca.
16. – Da Cuneo a Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.
17. – Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-*bis*.
18. – Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
19. – Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.
20. – Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.
21. – Linea spezzata congiungente Voghera–Rocca de' Giorgio–Pianello–Rivergaro.
22. – Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini–Corpolò–Verrucchio–Doccia.
23. – Linea della ferrovia Doccia–Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

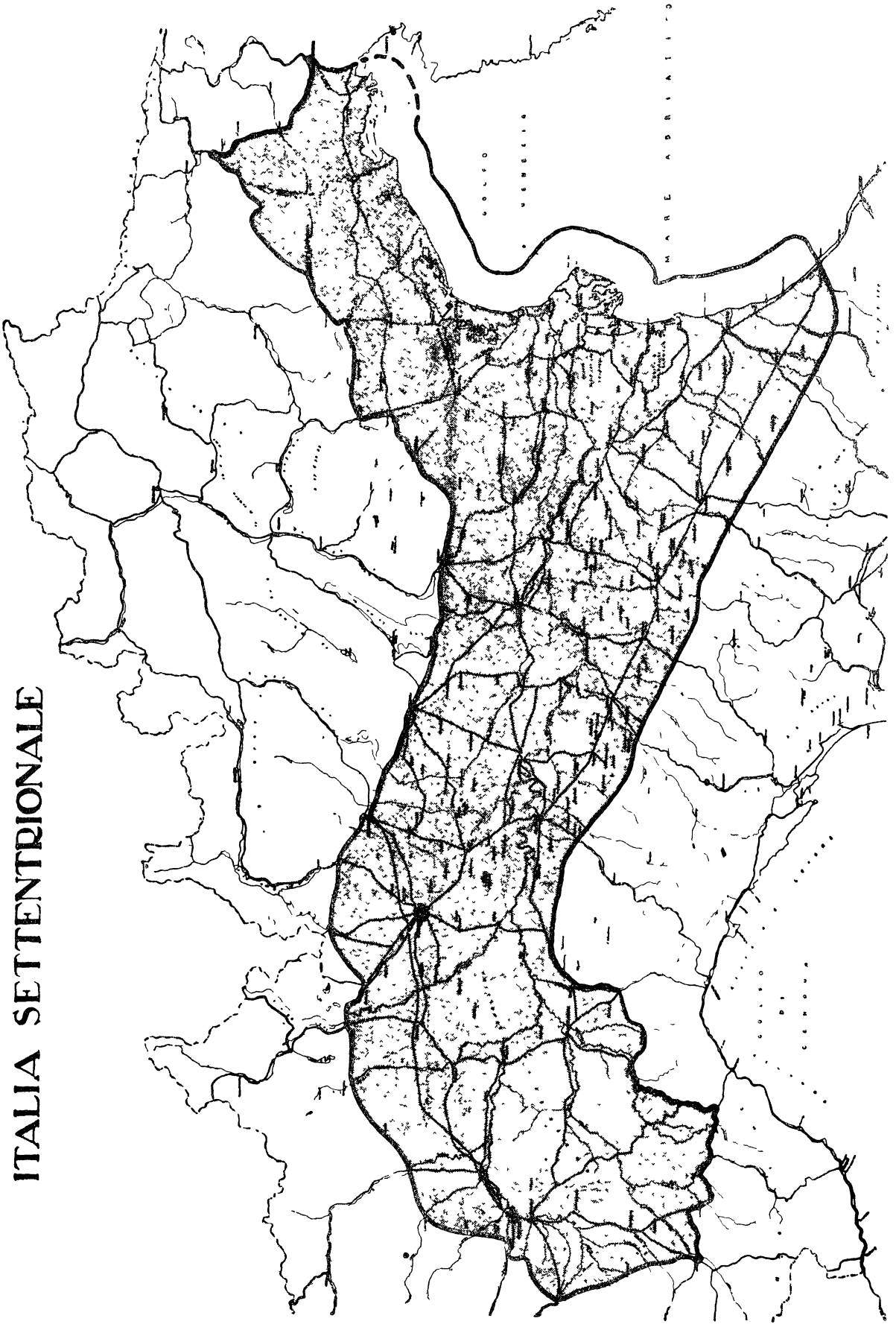
ITALIA SETTENTRIONALE

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza ne ha proposto la soppressione. Tale emendamento, però, si intende ritirato.

Metto ai voti la tabella *A*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura della tabella *B*.

CERMENATI, *Segretario*:

TABELLA *B*.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELLO STATO ASSEGNATE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(ai sensi dell'articolo 5).

1. – Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano	Milioni	4.582
2. – Obbligazioni A.N.I.C.	»	1.600
3. – Stabile sito in Via Lombardia a Roma, contraddistinto con numero civico 43, già sede del C.I.P. (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione.	»	218
4. – Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato	»	8.600
Totale . . .	Milioni	15.000

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

MAGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Nel dichiarare, anche a nome dei colleghi del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, che voteremo con vivo entusiasmo questa legge, dalla quale il Paese si ripromette grandi benefici e per la sua economia e per il suo progresso, credo che il Senato possa dire su un disegno di legge, la cui discussione ha avuto un carattere così altamente tecnico — anche gli interventi di dissenso erano ispirati a criteri di metodo ma non al merito del disegno di legge — una parola di lode e di riconoscimento all'opera tenace, assidua, veramente benemerita di quelle maestranze, di quei tecnici che, superando ogni difficoltà, ogni incomprensione e mostrando ancora una volta il valore dell'intelligenza tenace e la volontà del lavoro italiano, hanno reso possibile la realizzazione della grandiosa impresa, cui ora Governo e Parlamento pongono suggello.

Nel dichiarare di votare a favore credo di interpretare il pensiero di tutto il Senato inviando un saluto a questi lavoratori che sono quasi tutti figli del popolo e vorrei dire col Poeta: « i figli che dal suolo plebeo la Patria

esprime » e che ci dicono come questa gioventù italiana, della quale tanto leggermente si discute, ha ancora in sè forza, energia, intelligenza e valore per assicurare alla Patria il suo migliore avvenire.

Mi auguro che questo disegno di legge possa portare i più benefici frutti anche al nostro Mezzogiorno, e raccomando all'onorevole Ministro di intensificare quanto più è possibile le ricerche dei prodotti petroliferi e metaniferi nel Mezzogiorno; auguro soprattutto che i prodotti della nuova impresa siano destinati esclusivamente ad opere di pace per l'avvenire della Patria. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,45*).

PRESIDENTE. Essendo da più parti giunte alla Presidenza richieste per un rinvio degli altri argomenti all'ordine del giorno, propongo che il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno stesso sia rinviato alla seduta di domani.

Dato che non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali non sia stata ancora corrisposta agli ufficiali e sottufficiali « sfollati » la 13ª mensilità, nonostante la decisione del Consiglio di Stato del 7 agosto 1952; e se non ritenga opportuno provvedere con ogni urgenza a che la legittima richiesta degli interessati sia esaudita (2236).

PALERMO.

Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza dell'inaudito arbitrio commesso dal Prefetto di Treviso, il quale dimostrando di non conoscere la legge fondamentale della Repubblica italiana, o quanto meno di tenere in non cale quanto dispone precettivamente la Costituzione all'articolo 21, ha emesso una boriosa ordinanza di sequestro — servendosi già per la quarta volta dell'articolo 2 del famigerato testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza del 1931, per questa parte definitivamente abrogato — del giornale murale diffuso da Roma in tutto il territorio della Repubblica, dal titolo « La vita di due innocenti è in pericolo negli Stati Uniti » e ciò allo scopo evidente di impedire fraudolentemente l'applicazione della norma di legge contemplata dal comma quarto del ricordato articolo 21 della Costituzione della Repubblica.

Per conoscere inoltre, se e quali provvedimenti intendano adottare perchè i funzionari dello Stato trovino incitamento a mantenere fede al giuramento dato di fedeltà alla Costituzione della Repubblica (2237-*Urgenza*).

GHIDETTI, PELLEGRINI, RAVAGNAN.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quali provvedimenti ritenga di adottare o di predisporre, con l'urgenza che la situazione richiede allo scopo di ovviare alle conseguenze dannose dell'applicazione che si sta facendo delle leggi per la trasformazione agraria, in tema di scorporo e di esproprio dei terreni compresi nel perimetro di concessioni minerarie o strettamente inerenti alle attività minerarie ed al loro sviluppo e come tali considerati dalla legge mineraria (2613).

SANNA RANDACCIO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per conoscere:

1) la potenza in chilowatt degli impianti idroelettrici in attività appartenenti ai « gruppi elettrocommerciali » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

2) la potenza in chilowatt degli impianti di energia termica e geotermica appartenenti ai « gruppi elettrocommerciali » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

3) la potenza in chilowatt degli impianti idroelettrici in attività appartenenti agli « autoproduttori » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

4) la produzione in chilowatt degli impianti di energia termica e geotermica appartenenti agli « autoproduttori » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

5) la potenza in chilowatt degli impianti idroelettrici in attività appartenenti alle « aziende municipalizzate » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

6) la potenza in chilowatt degli impianti di energia termica e geotermica appartenenti alle « aziende municipalizzate » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

7) la potenza in chilowatt degli impianti idroelettrici in attività appartenenti alle « ferrovie dello Stato » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

8) la potenza in chilowatt degli impianti di energia termica e geotermica appartenenti alle « ferrovie dello Stato » e produzione annuale in chilowatt-ora degli impianti stessi;

9) il fabbisogno totale annuo in chilowatt per soddisfare le attuali esigenze del consumo nazionale;

10) il numero degli impianti attualmente in costruzione, così suddivisi:

a) impianti idroelettrici;

b) impianti termici e geotermici;

c) potenza in chilowatt e capacità di produzione annuale in chilowatt-ora di ogni impianto;

d) società proprietarie costruttrici;

e) data di inizio della produzione degli impianti, di cui ai punti *a*), *b*) *c*), *d*);

11) se oltre agli impianti in corso di esecuzione esiste un piano per la costruzione di nuove centrali elettriche specificando:

a) da quali aziende o gruppi di aziende saranno eseguiti gli impianti contemplati nel piano;

b) in quali località;

c) entro quale periodo si prevede di portare a compimento il piano;

d) quale sarà l'incremento produttivo annuo in chilowatt-ora fra gli impianti in corso di costruzione e quelli contemplati dal piano e ciò a partire dal 1953;

e) a quanto prevedibilmente può ascendere il fabbisogno medio annuo di energia elettrica in chilowatt-ora per i prossimi cinquedieci anni, per andare incontro alle crescenti richieste del mercato nazionale;

12) se è intenzione dell'onorevole Ministro di riscattare alla loro naturale scadenza le concessioni elettriche a suo tempo accordate a ditte private, e ciò a partire da quelle scadenti nel corrente anno;

13) se è intenzione dell'onorevole Ministro di dar vita ad una azienda statale di produzione e distribuzione di energia elettrica (2614).

CAPPELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

2. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

4. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie

per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

7. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

9. Deputato CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

11. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 17,55).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti